

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 139

Cont. n. 1922/04/TO e Cent. n. 2225/06/L-TO, Regione Puglia c/A.I.e AQP SpA. Autorizzazione al compimento bonario delle controversie.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria congiunta degli Avvocati regionali incaricati e del dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza e dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.4057/1990, la Regione Puglia aveva affidato in concessione, per un importo originario di £ 17.796.000.000 (corrispondenti a € 9.190.886,98), all'allora Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione del Bellavista (TA);

- con contratto stipulato in data 15/7/1991, rep. N.23974, l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (ora AQP - Acquedotto Pugliese s.p.a. - nel prosieguo soltanto AQP) aveva pertanto aggiudicato l'appalto dei lavori di cui trattasi all'ATI A. I. s.p.a. capogruppo;

L'ATI appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, iscriveva riserve per circa £. 13.800.000.000 (corrispondenti a € 7.127.105,21), oltre interessi e rivalutazione e, per ottenerne il pagamento, instaurava un giudizio civile nei confronti di A.Q.P. L'Acquedotto, pur contestando la richiesta giudiziale, chiamava in garanzia la Regione quale ente finanziatore, ai sensi dell'art. 6 della convenzione del 21 febbraio 1992, ritenendo che fosse a carico della medesima Regione ogni eventuale maggiore onere conseguente alla definizione delle riserve.

- in forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio per contrastare la domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti.

Contestualmente, l'Ati appaltatrice adiva la magistratura amministrativa per ottenere la revisione del corrispettivo d'appalto, il TAR di Bari con sentenza n° 5284/05 riconosceva il diritto alla revisione prezzi.

Per la relativa quantificazione l'appaltatrice adiva il Tribunale di Bari (R.G.8396/2006) chiedendo la condanna di Aqp al pagamento della somma di € 1.374.971,81 oltre interessi rivalutazione e spese, asseritamente spettante a titolo di revisione del corrispettivo d'appalto di cui al medesimo contratto per il quale pendeva il citato giudizio relativo al pagamento delle riserve apposte nel registro di contabilità.

Anche in questo giudizio, AQP chiamava in garanzia la Regione quale ente finanziatore, ai sensi dell'art. 6 della convenzione del 21 febbraio 1992, ritenendo che fossero a carico della medesima Regione le somme eventualmente dovute a titolo di revisione prezzi. In forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007, la Regione si costituiva anche in questa sede per contrastare la domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti.

Con sentenza n.418/2015, pubblicata il 03.02.2015, non notificata, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda dell'appaltatrice (nel frattempo diventata S. S.p.A. in virtù del rapporto di successione a titolo particolare nei crediti di A. I. S.p.A. in liquidazione) condannando, per l'effetto, la società AQP convenuta, al pagamento in suo favore - a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità - della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.11.2003 alla data delle decisioni, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo;

Il Tribunale, altresì, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata da AQP, condannava la Regione Puglia a rivalere l'Ente dal pagamento dell'intera somma oggetto di condanna.

Sta di fatto che, dopo il deposito della decisione, la Regione veniva a conoscenza che nelle more del giudizio tra l'appaltatrice e AQP era intervenuto un accordo con il quale Aqp riconosceva la fondatezza di parte delle riserve iscritte in contabilità (provvedendo anche al relativo pagamento) e l'Appaltatrice si riteneva soddisfatta salvo le ulteriori maggiori somme che il Tribunale avrebbe potuto riconoscerle, oggetto di manleva da parte della Regione.

Pertanto, la Regione Puglia - in forza di deliberazione giuntale n. 324 del 22.03.2016 - decideva di proporre

impugnazione avverso la citata sentenza n.418/2015, anche al fine di far valere in giudizio l'accordo intervenuto tra Aqp e Appaltatore, avanzando contestuale istanza di sospensione.

Tuttavia La Corte d'Appello con ordinanza n.398/2016, rigettava l'istanza di inibitoria avanzata dalla Regione.

Nel frattempo la società appaltatrice si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale al fine di ottenere il pagamento della ulteriore somma di euro 1.676,290,94 sempre a titolo di riserve.

Nelle more, il Tribunale di Bari - con sentenza n.6163/2016 - definiva anche l'altro giudizio pendente (avente ad oggetto la richiesta di maggiori somme a titolo di revisione prezzi) dichiarando cessata la materia del contendere in quanto già regolata tra le parti con il citato accordo.

Avverso detta sentenza, la società appaltatrice notificava l'appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari e, a tutt'oggi, pende il termine per ogni successivo adempimento giudiziale.

Orbene, tutto ciò premesso, considerata l'alea dei giudizi pendenti e la complessità della situazione determinatasi, anche sotto il profilo dei rapporti tra Regione Puglia e AQP quale società interamente partecipata dall'Ente regionale, sono intercorse trattative tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva delle controversie richiamate in premessa.

A tal fine, l'avvocato Luciano Ancora, in qualità di avvocato officiato dalla Regione, ha evidenziato l'opportunità di addivenire alla definizione transattiva dei due giudizi pendenti, al fine di limitare il rischio di soccombenza della Regione Puglia a fronte di un quadro processuale abbastanza incerto.

-In particolare, come risulta dalla nota del 27.4.2015, il legale aveva evidenziato alla Regione l'opportunità di valutare la convenienza di una transazione non solo con riferimento alla possibilità di ridurre l'originaria pretesa dell'appaltatrice a fronte della forte alea dei giudizi in questione, ma tenendo anche conto del "suo doppio ruolo di soggetto finanziatore dell'opera e di socio di maggioranza di A.Q.P per cui contenere il rischio di soccombenza dell'Acquedotto avrebbe anche evitato un forte depauperamento del patrimonio della società controllata".

All'esito delle trattative, le parti sono pertanto addivenute ad una soluzione sulla quale il medesimo professionista, anche a nome degli avvocati regionali officiati, con nota del 02.10.2017, ha espresso parere favorevole, comportando la medesima transazione una limitazione del rischio di soccombenza della Regione per un importo di euro 675.000,00 con integrale compensazione delle spese di giudizio e con accollo del 50% delle spese di CTU in primo grado e dell'imposta di registro della sentenza n.418/2015; le spese per la registrazione della sentenza n. 6163/2016 invece rimarranno totalmente a carico dell'Appaltatrice, che provvederà a versarle direttamente all'Erario.

Come emerge dalla bozza di atto transattivo (che in data 13.1.2018 ha riportato l'ulteriore parere favorevole del professionista officiato dalla P.A. regionale) allegata quale parte integrante della presente deliberazione, i punti salienti della transazione sono i seguenti:

- AQP e Regione Puglia (in ragione del 50% ciascuno) riconoscono a titolo risarcitorio, all'appaltatrice l'importo onnicomprensivo - anche di interessi e rivalutazione - di euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00) IVA esclusa, a tacitazione saldo e stralcio di ogni pretesa relativa ai giudizi pendenti *inter partes* nonché al contratto di appalto stipulato in data 15/7/1991, n.rep. 23974 ed atti integrativi.
- Il pagamento della somma di euro 1.350.000,00 sarà effettuato da AQP anche in nome e per conto della Regione Puglia;
- La Regione Puglia, a mezzo del Dirigente autorizzato con il presente atto e AQP provvederanno con separato atto per compensazione volontaria delle rispettive partite dare/avere, a regolamentare la restituzione ad AQP della quota parte del 50% a carico della Regione.
- AQP e Regione Puglia (in ragione del 50% ciascuno) si obbligano al pagamento del 50% del compenso dovuto al CTU ing. P. G. nella causa 8396/2006, pari a euro 2.021,49, nonché (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento integrale dell'imposta di registro della sola sentenza n. 418/2015; le spese per la registrazione della sentenza n. 6163/2016 invece rimarranno totalmente a carico dell'Appaltatrice, che provvederà a versarle direttamente all'Erario.

- Anche il pagamento delle predette somme sarà effettuato da AQP fermo restando che Regione Puglia e AQP provvederanno con separato atto per compensazione volontaria delle rispettive partite dare/avere, a regolamentare la restituzione ad AQP della quota parte del 50% a carico della Regione.
- Il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari RGN 398/2016 sarà estinto mediante conciliazione giudiziale mentre l'appaltatore rinuncerà all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari 30/11/2016 n. 6163, sempre con spese compensate.

Parere dell'Avvocato coordinatore

L'Avvocato coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dei pareri espressi dagli avvocati difensori Luciano Ancora, Maria Liberti e Maddalena Torrente, ai fini deliberativi esprime parere favorevole al sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n.18/2006.

- Tutto quanto su premesso, esposto e considerato, si ritiene l'opportunità di addivenire alla definizione bonaria del contenzioso pendente *inter partes* e, quindi, di autorizzare il dott. Nicola Lopane (dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale) a sottoscrivere l'atto transattivo redatto secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed a svolgere ogni attività consequenziale, ivi comprese quelle di sottoscrivere per conto della Regione l'atto di compensazione delle partite dare/avere con Aqp ed il verbale di conciliazione innanzi alla Corte d'Appello,

COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede con compensazione parziale delle ragioni di credito della Regione Puglia nei confronti di AQP S.p.A. di cui alla DGR n. 3039 del 29/12/2011. Si da atto altresì che tale credito non risulta accertato nel bilancio della Regione e che è relativo a somme prive di vincolo di destinazione.

Il relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento

A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

- **approvare** la proposta transattiva, nei termini innanzi descritti riassuntivamente e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente e che è parte integrante, finalizzato alla definizione delle controversie pendenti, ritenendola opportuna per l'Amministrazione Regionale;
- **autorizzare** il dott. Nicola Lopane (dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale) alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti, ivi comprese quelle di sottoscrivere per conto della Regione l'atto di compensazione delle partite dare/avere con Aqp ed il verbale di conciliazione innanzi alla Corte d'Appello,

- **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale della Regione Puglia.
- **notificare** il presente provvedimento alla Sezione Lavori Pubblici e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 4
FACCIAE.

SCRITTURA PRIVATA



tra:

- SO.GE.PA. s.p.a. con sede in Roma, Via, in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese giusta Atto integrativo 14/5/2008, rep. n. 219054, a rogito Notaio Riccardo Frascolla di Taranto dell'originario Atto Costitutivo con Nuova ITL Italconsult Lavori s.p.a., con sede in Taranto, Panzera Costruzioni s.r.l., con sede in Lecce, e Siatek Profilati Sud S.r.l. con sede in Taranto;
- Regione Puglia, con sede in Bari,, in persona di
- AQP - Acquedotto Pugliese S.p.a., con sede in Bari, via, in persona dio Via A. Moro 27-29, in persona del legale rappresentante

di seguito indicati anche come "Parti"

premesse che

- a) con contratto 15/7/1991, rep. 23974, l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (ora AQP - Acquedotto Pugliese s.p.a., nel prosieguo soltanto AQP) aveva affidato l'appalto per "*l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Bellavista, potenziamento impianto sollevamento di città vecchia e Tamburi, costruzione collettore di collegamento all'impianto depurativo di Bellavista*" all'ATI costituita originariamente fra Ansaldo Industria s.p.a. (poi in liquidazione e infine liquidata), Nuova ITL Italiana Lavori s.p.a. (che ha poi ceduto ramo d'azienda a Nuova ITL Italconsult Lavori s.p.a., la quale a sua volta successivamente ha ceduto ramo d'azienda a Comat Costruzioni s.p.a.), Siatek Profilati Sud s.r.l. (poi in liquidazione e in concordato preventivo) e Panzera Costruzioni s.r.l.;
- b) l'RTI aveva introdotto due giudizi innanzi al Tribunale di Bari per ottenere da AQP il pagamento degli importi derivanti dal riconoscimento delle riserve iscritte in contabilità (RGN 3774/2004) e la revisione dei prezzi (RGN 8396/2006);
- c) AQP aveva chiamato in causa, in entrambi i giudizi, gli enti finanziatori Regione Puglia e Prefettura di Bari per essere da questi manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale condanna;
- d) nel corso dei suddetti giudizi l'ATI, tramite la propria capogruppo SO.GE.PA s.p.a. (suceduta ad Ansaldo s.p.a. in liquidazione a seguito di cessione del credito nonché dei diritti controversi e alla quale è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza con apposito Atto 14/5/2008, rep. n. 219054, a rogito Notaio Riccardo Frascolla di Taranto, integrativo dell'Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese)



ha raggiunto un accordo transattivo parziale con AQP formalizzato con due scritture private datate entrambe 17/12/2009, facendo espressamente salva la prosecuzione dei giudizi per l'accertamento delle responsabilità e il riconoscimento di eventuali ulteriori importi;

- e) le imprese raggruppate hanno regolarmente incassato gli importi di cui alle transazioni del 17/12/2009; i giudizi RGN 3774/2004 e 8396/2006 instaurati innanzi al Tribunale di Bari, come previsto nelle transazioni medesime, sono proseguiti;
- f) i citati giudizi sono stati poi decisi, rispettivamente con sentenze del Tribunale di Bari nn. 418/2015 e 6163/2016:
 - la prima sentenza relativa alle riserve - con la quale il Tribunale ha condannato AQP a pagare a SO.GE.PA. S.p.a. (perché successore a titolo particolare dei crediti già vantati da Ansaldo Industria S.p.a. in liquidazione quale capogruppo dell'ATI di cui in premessa) la somma di euro 2.918.718,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nonché ha condannato la Regione Puglia a rifondere ad AQP tutte dette somme in parziale accoglimento della chiamata in garanzia, rigettando invece la domanda di manleva nei confronti della Prefettura di Bari, con conseguenti condanne alle spese delle parti soccombenti - è stata impugnata dalla Regione Puglia, sicché è attualmente pendente innanzi alla Corte d'appello di Bari la causa RGN 398/2016;
- g) la seconda sentenza, con la quale il Tribunale, dopo avere stigmatizzato l'accordo transattivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere con condanna di AQP alla rifusione delle spese legali nei confronti della Regione Puglia, ed è stata già impugnata da SO.GE.PA. S.p.a.;
- h) sono infatti intercorsi contatti tra SO.GE.PA. s.p.a., AQP e Regione Puglia, al fine di raggiungere una soluzione transattiva della complessiva controversia che è stata raggiunta e che si intende far constare con il presente atto:
- i) la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari ha notificato avviso di liquidazione dell'imposta di registro 2015/003/SC/000000418/0/001 per l'importo di euro 172.632,25; ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/4/1986 n. 131 tale importo deve essere conguagliato dall'Agenzia delle Entrate in caso di conciliazione giudiziale, sicché le Parti intendono altresì confermare l'intervenuta transazione mediante conciliazione giudiziale nel giudizio di appello RGN 398/2016, ricorrendo a comparizione spontanea da effettuarsi al più presto;

quanto sopra premesso

si conviene e stipula quanto segue



- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto.
- 2) AQP e Regione Puglia riconoscono a SO.GE.PA. s.p.a., in proprio e per come subentrata in ogni ragione di diritto e di credito alla Ansaldo SpA, a sua volta in proprio e quale mandataria dell'Ati e nell'interesse e per conto delle imprese mandanti Comat Costruzioni spa, Siatek Profilati Sud srl, Panzera Costruzioni srl l'importo omnicomprensivo di euro 1.350.000,00 (unmilione-trecentocinquantamila/00), accessori di legge inclusi, IVA esclusa, trattandosi di risarcimento danni a saldo, transazione e stralcio di ogni dovuto e preteso con riguardo i giudizi Tribunale di Bari RG 3774/2004 e 8396/2006, nonché Corte di Appello di Bari RG 398/2016 e con riferimento al contratto di appalto 15/7/1991, rep. 23974 ed atti integrativi.
- 3) Il pagamento dell'importo di cui sub 2, sarà eseguito materialmente ed in anticipazione da AQP anche in nome e per conto della Regione Puglia, in favore della SO.GE.PA. S.p.a., mediante bonifico bancario da eseguirsi entro giorni quaranta dalla sottoscrizione del presente, mentre AQP e Regione Puglia stanno regolamentando per compensazione volontaria di rispettive parti di dare/avere, giusta separato scritto, il recupero della quota parte di essa ultima Amministrazione nella misura del 50% del complessivo dovuto ciascuna entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente atto, fatto salvo il suddetto legame solidale nella misura del 50% cadauna ove l'accordo non si perfezioni.
- 4) AQP e Regione Puglia si accollano altresì il pagamento del 50% del compenso dovuto al CTU ing. Pietro Grasso nella causa 8396/2006, pari a euro 2.021,49; l'altro 50% verrà pagato al predetto professionista da SO.GE.PA. S.p.a..
- 5) Il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari RGN 398/2016 viene estinto mediante conciliazione giudiziale nei termini di cui al presente atto.

Parimenti vengono regolate per integrale compensazione tra Sogepa, AQP e Regione Puglia le competenze di lite dei procedimenti Tribunale di Bari RG nn. RG 3774/2004 e 8396/2006.
- 6) SO.GE.PA. s.p.a., rinuncia all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari 30/11/2016 n. 6163 a spese integralmente compensate e tutte le parti rinunciano reciprocamente a ogni ulteriore diritto, pretesa e azione concernente detta controversia; restano a carico di SO.GE.PA. s.p.a. le spese di registrazione per la sentenza del Tribunale di Bari 30/11/2016 n. 6163 .
- 7) Con la sottoscrizione e l'adempimento della presente scrittura privata di transazione e della conforme conciliazione giudiziale di cui sopra tutte le parti dichiarano di non aver null'altra a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione e/o causale in relazione e/o in dipendenza dell'appalto di cui in premessa e rinunciano a ogni inerente diritto, pretesa e azione.



8) Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

9) I legali sottoscrivono il presente atto per autentica della firma e rinuncia al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 247/2012.

10) Le spese di registro a seguito della conciliazione giudiziale di cui sopra e della sentenza del Tribunale di Bari n.418/2015 sono a carico di AQP e Regione Puglia al 50% ciascuna; le spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Bari 30/11/2016 n. 6163 restano a carico di SO.GE.PA. s.p.a.;

11) Regione Puglia ed Aqp precisano che anche le somme sub 4) e sub 10) saranno materialmente ed integralmente anticipate da Aqp: la quota del 50 % a carico della Regione formerà oggetto di ulteriore compensazione con i crediti vantati da Aqp nei confronti della Regione

Redatto in tre originali, letto, confermato, sottoscritto e scambiato tra le parti contraenti.

Per SO.GE.PA. s.p.a.,

Per Regione Puglia

Per AQP

